

# RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA, GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

DIRETTA DA  
GIOVANNI IUDICA - UGO CARNEVALI

*Si segnalano all'attenzione del lettore*

Cass. civ., 26 ottobre 1998, n. 10629, *che, mutando l'indirizzo tradizionale, estende ai trasportati la tutela rafforzata ex art. 2054 c.c.*

Cass. civ., 16 settembre 1998, n. 9247, *che, in ipotesi di danni occorsi al dipendente nell'utilizzo dei macchinari affidatigli e di esclusione della responsabilità ex art. 2087 c.c., prospetta l'applicabilità in via residuale al datore di lavoro dell'art. 2051 c.c.*

Trib. Reggio Emilia, 11 maggio 1998, *sull'infortunio del preposto e l'obbligo di sicurezza*

Trib. Treviso, 14 aprile 1998 (ord.) e Trib. Milano, 3 marzo 1998 (ord.), *sull'applicabilità dell'art. 186-quater c.p.c. all'azione diretta ex artt. 18 e 23 l. n. 990/69*



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1999

richiesto non già il risarcimento di quest'ultima voce, bensì il ristoro del pregiudizio sostanziantesi nel peggioramento della qualità della vita che sempre consegue alla perdita di uno stretto congiunto. Ora, tale richiesta risarcitoria non deve essere necessariamente ancorata ad una lesione della salute dei congiunti, ma può trarre spunto dalla lesione dei diritti di carattere familiare in capo agli stessi sussistenti; lesione che, oltre ad arginare un danno patrimoniale e morale, può bensì determinare conseguenze negative di carattere esistenziale (v. sul punto Trib. Torino 12 luglio 1995, in questa *Rivista*, 1996, 282, con nota di ZIVIZ).

(3) Sul punto di rinvia al commento di U. Carnevali.

(1) **Il danno emergente dei prossimi congiunti per la perdita delle prestazioni di lavoro casalingo: la Cassazione torna sul tema della prova del danno patrimoniale.**

1. Dopo averne affermato la risarcibilità (1), la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del danno emergente dei prossimi congiunti per la perdita delle prestazioni assicurate loro dalla casalinga.

Si tratta, si badi, di un danno ontologicamente diverso da quello sofferto dalla stessa casalinga in caso di menomazione della sua attitudine all'espletamento delle suddette prestazioni: nella prospettiva dei congiunti che condividono con lei la vita familiare, infatti, queste ultime rappresentano una « *situazione di vantaggio* » consistente nel « vivere in una casa pulita e ordinata, di disporre di pasti regolari... » (2).

Poiché tali prestazioni vengono rese a titolo gratuito, la loro perdita rappresenta per i congiunti conviventi, sotto il profilo patrimoniale costituito dalla lesione del correlativo interesse (3), un danno emergente, a prescindere dal fatto che i danneggiati poi sostengano o meno la spesa di una collaboratrice domestica per sopperire alla perdita subita (4).

Ciò in conformità ai normali criteri di risarcimento del danno emergente, posto che questo consiste nella perdita patrimoniale in sé considerata e non nella spesa necessaria a procurare al danneggiato un bene sostituito di quello perduto (5), ditalché rimane del tutto indifferente il fatto che questa venga o meno sostenuta (6).

(1) Cass. civ., 3 novembre 1995, n. 11453, in questa *Rivista*, 1996, 957, con nota di MIOTTO. *Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti*; nello stesso senso si veda: Cass. civ., 10 settembre 1998, n. 8970 (in *Ass.*, 1998, II, 163), che ha affermato pure la utilizzabilità, ai fini della liquidazione equitativa di tal genere di danno, del criterio del triplo della pensione sociale previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(2) GIANNINI, *Il risarcimento del danno alla persona*, Milano, 1991, 182.

(3) Secondo la dottrina, a voler essere precisi, « il danno, in senso giuridico, si riferisce in ogni caso alla lesione dell'interesse giuridico rilevante, configurandosi poi come alterazione peggiorativa del bene atto a soddisfare l'interesse oppure come perdita della disponibilità o del godimento del bene » (PATTI, *Danno patrimoniale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1989, 97).

(4) FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 304.

(5) La dottrina è unanime nel sostenere che ai fini della produzione del danno patrimoniale sia « sufficiente la perdita... di utilità o valori, suscettibili — secondo una valutazione sociale tipica che si riflette altresì sul *quantum* risarcitorio — di commisurazione in denaro » (SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato diritto privato* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1998, 46), ragion per cui il danno patrimoniale viene « identificato con l'evento lesivo di un bene o interesse » (PATTI, *op. cit.*, 97); nello stesso senso con specifico riguardo alla fattispecie in esame: GIANNINI, *op. cit.*, 183. Esplicitamente si afferma che « la perdita di utilità derivanti da beni compromessi da un evento dannoso dev'essere risarcita anche in mancanza di una spesa sostitutiva » (MASTROPAOLO, *Diritto*

2. La circostanza per cui il danno, in questo caso, s'identifica con la perdita stessa dell'*utilitas* goduta dai familiari conviventi rende vieppiù evidente, se possibile, l'esigenza che costoro provino in modo rigoroso l'effettivo godimento dell'utilità asseritamente perduta.

Il reale espletamento di prestazioni di lavoro casalingo da parte della vittima è, invero, il fondamentale presupposto di fatto del diritto al risarcimento azionato dai congiunti conviventi, ai quali incombe dunque l'onere della prova in proposito.

È questo il tema affrontato dalla decisione annotata, laddove afferma senza esitazioni il principio giuridico per cui la perdita delle suddette prestazioni non può presumersi («*non è in re ipsa*»), ma va provata, con ciò correggendo l'impostazione data al problema con la citata decisione n. 11453/1995 che per la prima volta aveva riconosciuto il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del danno suddetto.

In quell'occasione la Corte aveva riformato una pronuncia d'appello che aveva negato il risarcimento in questione «*a titolo di danno emergente*» (7) perché «*non richiesto e non provato*» dai congiunti, ritenendo di fatto provato l'espletamento delle prestazioni di «lavoro casalingo» per il solo fatto che si trattasse di una donna coniugata e dunque su un fondamento prettamente presuntivo.

Con questa nuova decisione la messa a punto della Corte in tema di prova del danno emergente dei congiunti si fonda su alcune sintetiche, ma significative argomentazioni in merito al fatto che «l'organizzazione familiare» può essere «sistemata in modo tale da non risentire di una specifica lesione patrimoniale» (8) e ciò specialmente nel caso in cui «gli impegni lavorativi esterni della defunta, nella specie moglie e madre, fossero non occasionali né saltuari, sì da apparire assorbenti, ovvero se sia presumibile che la famiglia, anche in relazione al livello delle entrate economiche complessive, si sia servita di aiuti esterni o della collaborazione di domestici».

Queste argomentazioni inducono ad un duplice ordine di considerazioni.

3. Da un lato la esplicita esclusione di qualsiasi presunzione al riguardo da parte del giudice di legittimità evidenzia l'infondatezza dell'equazione «donna coniugata» uguale «casalinga» sovente ancora utilizzata dalle corti di merito, presso le quali lo svolgimento di attività di lavoro casalingo viene ritenuto sussistente, pur in assenza di qualsiasi prova, sulla base della sola dichiarazione che la vittima (o il danneggiato) era (o è) persona di sesso femminile coniugata (9).

---

*alla salute e risarcimento del danno*, Napoli, 1983, 279) e ciò perché anche «se il danneggiato non effettua spese... egli perde, con suo sacrificio, le utilità che l'uso diretto del bene gli avrebbe normalmente assicurato» (MASTROPAOLO, *Danno - risarcimento del danno*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 11). Sulla stessa linea si pone la giurisprudenza, per la quale il risarcimento del danno patrimoniale «trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita» dal patrimonio del danneggiato in conseguenza dell'evento lesivo «indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati» (Cass. civ., 18 luglio 1989, n. 3352, in *Foro it.*, 1990, I, 933).

(6) Altra cosa è, evidentemente, il fatto che questa spesa venga assunta a criterio per la quantificazione del danno e la liquidazione del risarcimento da attribuirsi al danneggiato.

(7) Oltre che per lucro cessante.

(8) La Corte fa riferimento ad un suo lontano precedente al riguardo: Cass. civ., 23 giugno 1969, n. 2259, in *Giust. civ.*, 1969, voce *Danni*, 301.

(9) È un dato di comune esperienza quello per cui normalmente nemmeno del possesso di questo stato vien fornita la prova da parte degli interessati, che si limitano ad affermarne la sussistenza.

Il principio affermato dalla Suprema Corte (10), come emerge dalle argomentazioni sopracitate, deriva da una valutazione del mutamento dei costumi sociali e delle condizioni economiche che, a differenza di un tempo, vedono in costante crescita il numero delle donne, anche coniugate, che si dedicano ad un'attività lavorativa « esterna » alla famiglia.

Se a volte la donna che lavora assume contemporaneamente e totalmente su di sé pure il disbrigo delle faccende domestiche, non di rado il suo impegno lavorativo si accompagna alla fruizione delle prestazioni di collaboratori domestici remunerati (e più raramente di familiari) che sopperiscono in tutto o in larga parte alle prestazioni di lavoro casalingo necessarie alla famiglia.

Né può dirsi assolutamente raro ed infrequente, considerato l'attuale livello di benessere economico e le tendenze di costume in atto, che le famiglie in possesso di redditi adeguati si avvalgano di collaboratori domestici anche nel caso il coniuge di sesso femminile non si dedichi ad un'attività lavorativa « esterna », come ci ricorda la decisione in esame.

Dalla considerazione di questo composito scenario socio-economico della vita familiare contemporanea emerge come la prestazione di lavoro casalingo in famiglia (quanto meno a tempo pieno) non possa più considerarsi « normalmente » connessa allo stato di donna coniugata, con conseguente impossibilità di trarsi da questo secondo fatto una presunzione semplice di esistenza del primo.

In proposito occorre rammentare che la presunzione semplice si fonda sulla « ragionevole probabilità che un certo fatto segua, preceda, accompagni od escluda un certo altro fatto », e ciò sulla scorta di « regole di esperienza » direttamente conoscibili dal giudicante (11).

Tra fatto noto (da assumere a base del ragionamento presuntivo) e fatto ignoto (oggetto della prova presuntiva) deve quindi intercorrere un « nesso logico di necessità o quanto meno di probabilità » che, secondo la regola dettata dall'art. 2729 c.c., deve essere « grave » e « preciso », cioè pienamente accettabile « sul piano del ragionevole collegamento probabilistico » (12).

Solo ove sussista un collegamento di tal genere tra fatto indiziante e fatto indiziato, infatti, può dirsi sussistente l'« adeguatezza del fatto ormai noto attraverso presunzione a fondare il convincimento del giudice » circa l'esistenza del fatto ignoto (13).

(10) La necessità della prova, da parte del danneggiato, dell'effettiva prestazione di lavoro casalingo (ed l'implicito ripudio della presunzione legata allo *status* di donna coniugata) era stata tuttavia già affermata da Cass. civ., 25 agosto 1997, n. 7975, inedita.

(11) FABBRINI, *Presunzioni*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1996, 292.

(12) FABBRINI, *op. cit.*, 292. Si badi che questa impostazione « probabilistica » è stata giustificata sulla scorta dell'affermazione per cui « tutte le prove, a ben guardare, non sono che prove di verosimiglianza » (D'ANGELO, *Il controllo della Cassazione sui requisiti delle presunzioni semplici*, in *Foro it.*, 1973, I, 149), per cui la ricerca della verità storica, nell'ambito del processo civile, « porta in ogni caso a un giudizio di probabilità e verosimiglianza, non di verità assoluta » (CALAMANDREI, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, I, 165; nello stesso senso: CARNELUTTI, *La prova civile*, 1947, 113). In dottrina si è anche rilevato che all'applicazione della regola dell'inferenza probabilistica consegue che « non si esclude la possibilità che l'enunciazione relativa al fatto ignoto possa essere falsa, ma ci si limita a stabilire che vi sono buone ragioni per ritenere che essa sia vera, in quanto un'analoga enunciazione si è dimostrata tale in un numero rilevante, per quanto indeterminato, di situazioni dello stesso genere » (TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1978, V, 90).

(13) ANDRIOLI, *Presunzione*, in *Noviss. dig.*, Torino, 1966, 771; si sottolinea come « la natura probabilistica di tale inferenza » e non di certezza assoluta « impone al giudice la più accurata ra-

Sul punto l'insegnamento della stessa Suprema Corte, del tutto conforme nella sostanza a quello dottrinale, si traduce nel noto principio per cui «per aversi presunzione giuridicamente valida», pur non essendo necessario che «l'esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria) ... è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, secondo un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit* (regola dell'inferenza probabilistica)» (14).

In altri termini, per fondare una presunzione semplice, tra fatto noto e fatto ignoto deve intercorrere «una connessione di accadimenti ragionevolmente possibili e verosimili secondo un criterio di normalità» (15) e cioè di regolarità statistica.

Tenuto conto della sopracitata evoluzione delle condizioni socio-economiche del consorzio familiare, una siffatta «normalità» della prestazione di lavoro casalingo da parte del coniuge di sesso femminile non è più sostenibile, per cui non ricorre quel rapporto di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*, tale da poter fondare una presunzione semplice in tal senso.

La decisione in commento sottolinea che tanto meno tale presunzione sarebbe fondata laddove risulti che il suddetto coniuge esercitava un'attività lavorativa «esterna» alla famiglia «non occasionale né saltuaria» ovvero che «la famiglia, anche in relazione al livello delle entrate economiche complessive, si sia servita di aiuti esterni o della collaborazione di domestici» (16).

4. Nel ribadire l'esatto principio dell'onere della prova del danno patrimoniale che grava sul danneggiato, la decisione in commento sembra porsi in un'ottica molto diversa, ed assai più rigorosa sotto il profilo dommatico, rispetto a qualche recente pronuncia della stessa Corte che ha prefigurato una sorta di attenuazione di tale onere in relazione alla lesione di quei diritti ai quali può attribuirsi «rilevanza costituzionale» (17).

Quest'ultimo orientamento pone anzitutto il problema dell'evidente difficoltà di discriminare i diritti soggettivi che nel nostro ordinamento rivestirebbero «rilevanza costituzionale» rispetto a quelli che non presenterebbero tale carattere, non essendo «supportati da precisi riferimenti costituzionali».

zionalizzazione del ragionamento presuntivo al fine di evitare errori ed arbitri nella sua formulazione» (TARUFFO, *Presunzioni di diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 4).

(14) Cass. civ., 6 giugno 1997, n. 5082, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 932; nello stesso senso: Cass. civ., 21 gennaio 1995, n. 701, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 123. Questo indirizzo sembra essersi ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, dopo un lungo periodo di oscillazioni tra la tesi dell'«inferenza necessaria» e quella dell'«inferenza probabilistica» (al riguardo si veda: D'ANGELO, *op. cit.*, in *Foro it.*, 1973, I, 149).

(15) Cass. civ., 26 novembre 1994, n. 10058, in *GT Riv. giur. trib.*, 1995, 1091; nello stesso senso: Cass. civ., 28 agosto 1996, n. 7931, in *Dir. prat. trib.*, 1997, II, 7931.

(16) Per converso è degno di nota come non possa ritenersi preclusa la prova della perdita di analoghe prestazioni di lavoro casalingo rese ai congiunti da soggetti diversi dalla donna coniugata: si pensi al caso dell'anziana madre che accudisca il figlio celibe o della figlia che si occupi delle faccende domestiche del padre vedovo e magari pure dei fratelli ed altri ancora. In questi casi, ove la morte del familiare cagioni la perdita della *utilitas* di prestazioni di lavoro casalingo che, per i vincoli di parentela e la stabilità della convivenza, si possa presumere sarebbe perdurata pure in futuro, non vi è ragione per non attribuire il risarcimento, nella misura proporzionata all'effettiva perdita risentita e ovviamente sul fondamento di una prova adeguata.

(17) Cass. civ., 13 novembre 1997, n. 11236, in questa *Rivista*, 1998, 661, con nota di ZIVIZ, *L'argomentazione costituzionale nel risarcimento del danno patrimoniale futuro ai congiunti*.

Se fra i primi si vuol comprendere quelli di natura prettamente «personale» che trovano riferimento in special modo nell'art. 2 e nei titoli I e II della parte I della Costituzione, come sembra intendano le predette decisioni (18), non si vede come si possano relegare fra i secondi quelli a carattere più spiccatamente «patrimoniale» che, a volta a volta, possono trovare analogo riferimento costituzionale nelle disposizioni dettate dal titolo III della parte I e, principalmente, in quelle che tutelano il diritto di proprietà (art. 42), la libertà d'iniziativa economica (art. 41), i diritti del «lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» (artt. 35 e 36).

Già tale rilievo evidenzia la labilità dell'argomento addotto, che erroneamente si vorrebbe avvalorare richiamandosi all'orditura teorica elaborata in materia di «diritto alla salute» dalla sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale (19), dimenticando tuttavia che fondare l'esistenza di un diritto soggettivo direttamente su un precetto costituzionale, pur in assenza di espressa previsione della legge ordinaria (20), è cosa del tutto diversa dal pretendere di istituire una *summa divisio* tra alcuni diritti soggettivi che sarebbero assistiti da tutela costituzionale ed altri che non lo sarebbero (21).

Né pare che una tale distinzione, ancorché dovesse esser condivisa, possa giustificare un diverso regime della prova per i diritti della prima specie rispetto a quelli della seconda.

Secondo il predetto indirizzo la sussistenza della «lesione dei diritti aventi rilevanza costituzionale» andrebbe «valutata sulla base di criteri di normalità ispirati ai valori costituzionali» e cioè, par di capire, con ricorso per così dire privilegiato ed agevolato alla prova presuntiva (22).

La commistione di questioni affatto diverse e l'incongruenza del processo logico adottato, in questa impostazione, appare tuttavia evidente.

Una cosa infatti è l'identificazione del danno con l'evento lesivo dell'interesse protetto (c.d. danno evento), per cui una volta provata la lesione non è necessario dar prova pure del danno poiché il secondo si identifica con la prima (è il caso del danno biologico), altra cosa è asserire che anche laddove il danno non s'identifichi nella lesione (com'è per le conseguenze pregiudizievoli di ordine patrimoniale e cioè per i danni-conseguenza) il danneggiato sia esonerato dall'osservare le normali regole in tema di onere della prova laddove al diritto leso sia da attribuirsi «rilevanza costituzionale».

Mentre nel primo caso la prova del danno è oggettivamente superflua perché questo risiede nella lesione stessa, nel secondo caso così non è; un esonero del genere implicherebbe sul piano processuale una disapplicazione del precetto

(18) Il condizionale è d'obbligo dal momento che le pronuncie in questione non si segnalano certo per un'ampiezza di motivazione adeguata all'importanza dell'argomento.

(19) Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in questa *Rivista*, 1986, 520.

(20) Per l'attualissima tematica dei diritti soggettivi direttamente previsti dalla Carta costituzionale si veda MONATERI, *Cittadanza libertà di coscienza e illecito civile* (nota a Sez. Un. civ., n. 11432/97), in questa *Rivista*, *ultra*, 148.

(21) Una tale impostazione teorica suscita peraltro ben fondate perplessità proprio per la natura «rigida» della nostra Costituzione, in relazione alla quale non sembrano ipotizzabili diritti che non trovino riferimento nei principi fondamentali in essa indicati.

(22) Si osservi che tale assunto venne formulato dalla Cassazione con riguardo al danno patrimoniale dei congiunti di una giovane vittima e dunque con riferimento ad una specie di danno tra le meno indicate ad essere annoverate, proprio attesa la sua natura patrimoniale «in senso stretto», tra quelli aventi più preciso riferimento «in norme costituzionali».

dell'art. 2729 c.c., per cui in vista della (pretesa) natura del diritto leso potrebbero inferirsi presunzioni ancorché non «gravi, precise e concordanti», e su quello sostanziale si legittimerebbe una deviazione del tutto ingiustificata dalla regola di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c.

In proposito la dottrina ha giustamente osservato come «la Cassazione tende, attualmente, ad attribuire all'argomentazione costituzionale una forza pervasiva destinata ad esplicitarsi in maniera impropria... dalla valenza costituzionale dell'interesse colpito sembra trarsi, infatti, una sorta di obbligo risarcitorio per quel che concerne tutti i versanti del danno. In tal modo si punta ad aggirare la necessità circa l'accertamento — sia pure basato su dati presuntivi — della sussistenza di un effettivo pregiudizio» (23).

Deve quindi essere sottolineato come la pronuncia in commento, pur essendo attinente alla lesione di diritti patrimoniali di natura sostanzialmente analoga a quelli cui si riferiva la precitata decisione n. 11236/97 (e dunque pur essi «riferibili» alla tutela apprestata dagli artt. 29 e 30 Cost.), si attenga al già rilevato e ben diverso principio per cui la prova del pregiudizio patrimoniale compete sempre al danneggiato, escludendo ogni possibile ricorso alle «scorciatoie» sopracitate.

5. Altro aspetto importante sottolineato dalla decisione annotata è quello per cui il danno dei congiunti risiede propriamente nella perdita «di una serie di prestazioni economicamente valutabili attinenti alla cura ed all'assistenza cui» costoro «avevano diritto nell'ambito del rapporto familiare» (24) e non già in altre e diverse attività espletate dalla donna coniugata, quali ad esempio quelle di «direzione e coordinamento della vita familiare».

Queste ultime erano state invece ritenute da un'altra, recente decisione della Suprema Corte, che ha avuto ampia risonanza nella stampa (25), parte qualificante del «lavoro casalingo», al punto da affermare che la casalinga avrebbe

(23) ZIVIZ, *op. cit.*, 667.

(24) In questa formulazione, tuttavia, riecheggia quella concezione che ravvisa nel danno del congiunto la lesione di un «diritto di credito» al lavoro domestico della casalinga, fondato sul disposto degli artt. 143 e 147 c.c., che non può condividersi. Il «dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia» della donna coniugata e quello «mantenere la prole» che grava pure su di lei, quali previsti dalle disposizioni citate, ben possono essere soddisfatti anche mediante la prestazione di «lavoro casalingo», ma è assolutamente escluso che gli stessi diano luogo ad un'obbligazione di diritto comune nei confronti del marito e dei figli (SANTORO PASSARELLI, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1977, I, 232; PARADISO, *I rapporti personali tra i coniugi*, Milano, 1990, 75 e segg.). Non già un diritto di credito del beneficiario di tali prestazioni viene leso in questo caso, bensì una situazione di vantaggio (un'*utilitas*), che costui avrebbe potuto godere con ragionevole certezza anche nel futuro, stanti i caratteri di stabilità rapporto in base al quale le prestazioni venivano eseguite. Tale diversa impostazione, oltre che maggiormente conforme al diritto positivo, si presenta anche come più aderente alla realtà pratica. Essa consente infatti di ravvisare «anche» nella stessa casalinga, assieme ai congiunti, il danneggiato in caso di lesione (e non di morte della stessa), ove beninteso ricorrano i presupposti del danno, e di attribuire un risarcimento ai congiunti conviventi pure negli altri casi in cui le prestazioni di lavoro domestico fossero loro assicurate non già dalla «casalinga» intesa nel senso di «donna coniugata», ma da un altro familiare che egualmente accudiva stabilmente la loro casa e la loro persona, seppure non in adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., ma in base ad un vincolo solidaristico tale da far presumere che tali prestazioni sarebbero state erogate ai beneficiari anche nel futuro (in tal senso si veda pure: C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 1994, V, 608; *contra*: FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995, 304).

(25) Cass. civ., 6 novembre 1997, n. 10923, in questa *Rivista*, 1998, 71, con nota di ZIVIZ, *Lavoro domestico e danno patrimoniale*.

diritto ad un autonomo risarcimento a titolo di danno patrimoniale «anche nel caso in cui affidi la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee».

Tale decisione aveva così inteso valorizzare «l'opera direttiva della casalinga» in seno alla famiglia che comporterebbe di per sé sola una «situazione di vantaggio» suscettibile di autonomo risarcimento in caso di vulnerazione.

Tra le molte critiche (26) che possono farsi ad un assunto siffatto vi è quella per cui i fruitori di tale *utilitas* sarebbero semmai i familiari conviventi, più che la casalinga, del cui danno si occupava invece la citata decisione. È quindi significativo che la pronuncia in commento (27), riguardante proprio il danno dei prossimi congiunti, ignori invece tale attività di «direzione e coordinamento» e identifichi il lavoro casalingo esclusivamente con riguardo alle anzidette «prestazioni attinenti alla cura e assistenza» (28).

Del pari significativo è che la sentenza in commento neghi la sussistenza di una presunzione di «lavoro casalingo» della donna coniugata e che l'altra citata invece l'affermi proprio perché tal genere di attività potrebbe anche ridursi alla prestazione di mera «opera direttiva ... che può ritenersi in base a semplici presunzioni, rientrando nell'*id quod plerumque accidit*».

È tuttavia evidente che tale identificazione del lavoro casalingo con la predetta «opera direttiva» appare essere il frutto di una forzatura, come sembra essere destino del danno della casalinga, che non trova spazio nel diritto positivo e nemmeno, a ben guardare, nella realtà dei fatti.

Sotto il primo profilo è appena il caso di osservare che l'attività intellettuale, volitiva ed organizzativa in cui consisterebbe la precitata «opera direttiva» è ben altra cosa dal «lavoro casalingo», poiché la prima null'altro è che l'esplicazione del potere di dirigere la vita familiare, concordandone l'indirizzo ed attuando il medesimo, che l'art. 144 c.c. assegna ad entrambi i coniugi (e non alla sola moglie), mentre il secondo è invece (al pari del «lavoro professionale») uno dei modi per adempiere al dovere di «contribuire ai bisogni della famiglia» che il terzo comma dell'art. 143 c.c. pone egualmente a carico di entrambi i coniugi.

Il fatto che normativamente tale potere d'indirizzo e la facoltà di attuare l'«indirizzo concordato» siano riconosciuti ad entrambi i coniugi pare francamente preclusivo di qualsiasi presunzione di univoco esercizio degli stessi da parte della donna coniugata, che costituisce indubbiamente una deviazione dallo schema legale di diretta derivazione costituzionale perché fondato sulla «eguaglianza morale e giuridica» dei coniugi sancita dall'art. 29 Cost..

Né può negarsi, sotto il secondo profilo, che tal genere di «opera direttiva» della vita familiare venga in concreto esercitata, in moltissime famiglie, pure dal coniuge di sesso maschile, il che da un lato porta ad escludere che essa sia prerogativa qualificante della figura della casalinga, come la decisione citata intende affermare, e dall'altro evidenzia come dal costume sociale non possa trarsi quella presunzione che la detta decisione ritiene invece fondata.

(26) Si vedano, ad esempio, quelle sollevate da ZIVIZ, *op. cit.*, in questa *Rivista*, 1998, 77.

(27) Che promana, come l'altra, dalla Terza Sezione della Corte.

(28) Il contrasto tra le due decisioni non potrebbe essere più netto, ove si consideri che entrambe citano il precedente costituito dalla sentenza n. 2259/1969 (citata a nota 8), quella in commento per avvalorare l'orientamento espresso, la n. 10923/1997 al contrario per criticarla a cagione del fatto che essa avrebbe trascurato proprio «l'opera direttiva della casalinga».



Ciò a tacer del fatto che, accogliendo l'orientamento che intenderebbe assimilare il lavoro casalingo alla mera opera direttiva della vita familiare, non si vede perché non si dovrebbero qualificare come «casalinghi» quei mariti che effettivamente esplichino «opera direttiva» della vita familiare, dirigendo (da soli o assieme al coniuge) la vita dei figli, l'attività dei collaboratori domestici e quant'altro, e riconoscere anche a loro quel danno di natura patrimoniale di cui si postula l'esistenza per tale titolo, come la logica imporrebbe.

Da ultimo è appena il caso di notare che un siffatto orientamento porterebbe a ravvisare un danno patrimoniale pure nella situazione di chi, per le proprie condizioni di agiatezza, possa valersi della collaborazione di una schiera di domestici pronti a soddisfare anche le più minute esigenze della vita quotidiana, caso nel quale sarebbe francamente difficile indicare in cosa effettivamente consista il pregiudizio patrimoniale sofferto dal danneggiato.

6. La decisione annotata offre inoltre lo spunto per evidenziare la diversità tra il danno sofferto dai prossimi congiunti per la morte della casalinga o i potestivi menomanti da questa sofferti (29), che si identifica, come detto, nella «perdita delle prestazioni economicamente valutabili attinenti alla cura ed all'assistenza», e quello sofferto direttamente dalla casalinga stessa, nel caso in cui l'invalidità permanente conseguente alle lesioni da questa riportate incida sulla sua attitudine al lavoro casalingo, inibendola o limitandola.

Nel primo caso abbiamo un danno patrimoniale in senso stretto, *sub specie* di danno emergente, nel secondo si può configurare invece un danno biologico più intenso per una vulnerazione più incisiva di una particolare attitudine della persona, quella appunto al «lavoro casalingo», qualora tale incidenza venga positivamente accertata in sede medico-legale.

Quello che va comunemente sotto il nome di «danno della casalinga», in realtà, altro non è che la menomazione di tale ultima attitudine, una fra le molteplici facoltà ed attitudini proprie della persona umana, per cui dovrebbe farsi rientrare nell'ampio concetto di danno biologico.

Ne consegue che la predetta menomazione (consistente nell'effettiva e provata inibizione o limitazione di alcune attività proprie del lavoro casalingo o nell'impiego di una maggior fatica per il loro compimento) ben potrà trovar ristoro mediante l'«appesantimento» del risarcimento attribuito per il danno biologico.

A quest'ultimo proposito non è quindi condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce invece un autonomo risarcimento (rispetto a quello riconosciuto per il danno biologico) a titolo di «danno patrimoniale» da lucro cessante per la riduzione della «capacità lavorativa della casalinga», sulla scorta di un «reddito figurativo» (30).

È curioso che tale ultima categoria concettuale, escogitata anteriormente alla affermazione del danno biologico sullo scenario del danno alla persona

(29) Caso quest'ultimo in cui, come si è già rilevato, anche la casalinga soffre in realtà, assieme ai congiunti, la perdita dell'*utilitas* rappresentata dalle suddette prestazioni di «lavoro casalingo», il cui risultato è quello di vivere in una casa pulita ed ordinata, di godere dei pasti e ricevere tutte le cure ed attenzioni connesse alle normali esigenze domestiche.

(30) La già citata Cass. civ. n. 10923/1997 prospetta una liquidazione di tal genere di danno «sulla base del reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti svolti dalla casalinga».

per ovviare alle incongruenze del sistema liquidativo fondato sul danno alla capacità generica e, dunque, per riconoscere comunque un risarcimento pure ai soggetti privi di reddito, venga riesumata in una situazione in cui il danno biologico ha dato risposta (fra l'altro, assai più coerente e fondata) anche a questo problema, consentendo di garantire a tutti il ristoro del danno subito a prescindere dalla percezione di un reddito (31).

Sta di fatto che la casalinga non soffre di alcun lucro cessante e l'attribuzione ad essa di un risarcimento a titolo di danno patrimoniale rappresenta una di quelle indebite duplicazioni risarcitorie che si verificano ogni qualvolta si pretende di ravvisare un danno da lucro cessante pur in assenza dell'effettiva perdita di un reddito.

GIAN PAOLO MIOTTO  
Avvocato in Treviso

(31) Per la critica di tale orientamento si veda: ZIVIZ, *op. ult. cit.*, 77 e segg.; MIOTTO, *op. cit.*, 961 e segg.

(3) **Persone trasportate e art. 2054 cod. civ.: la nuova giurisprudenza della Cassazione.**

1. Piena e convinta adesione merita la sentenza della Corte Suprema che si annota, non solo per il risultato interpretativo cui perviene, ma anche per la pregevole ed elaborata motivazione che ne sta alla base.

Come è noto, da alcuni decenni ormai si era consolidato un indirizzo giurisprudenziale, di legittimità e di merito, secondo cui l'art. 2054 cod. civ. non sarebbe applicabile al caso in cui il danno da circolazione di un veicolo è arrecato alle persone che a qualunque titolo siano trasportate dal veicolo medesimo, non essendo esse «estrane» alla circolazione del veicolo (1). Pochissime, e solo nella giurisprudenza di merito, le voci contrarie (2). Divisa la dottrina (3).

Il sistema che ne risultava può essere così sintetizzato:

a) la persona trasportata in base a un contratto di trasporto, anche gratuito (4), ha azione nei confronti del vettore *ex art.* 1681 cod. civ., usufruendo così della presunzione di responsabilità stabilita da questa norma a carico del vettore; essa aveva inoltre la possibilità di ricorrere alla tutela data in via extracontrattuale dall'art. 2043 cod. civ. (naturalmente previa dimostrazione della colpa del convenuto) al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione

(1) Tale indirizzo risaliva a Cass. civ., 9 novembre 1955, n. 3683 ed era stato da ultimo confermato da Cass. civ., 3 marzo 1998, n. 2331. Per ulteriori citazioni giurisprudenziali, superflue in questa sede, cfr. SCIBETTA, *Il risarcimento del danno ai trasportati di cortesia nella disciplina codicistica*, in *Dir. ec. ass.*, 1996, 485 ss. e da ultimo DI CIOMMO, *Circolazione di veicoli e danno patrimoniale al trasportato: le nuove della presunzione di responsabilità*, in *Foro it.*, 1998, I, 3111 ss.

(2) Trib. Roma, 10 gennaio 1995, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1995, 183; Trib. Roma 15 dicembre 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 668; Trib. Firenze 25 ottobre 1990, in *Giust. civ.*, 1991, I, 757.

(3) Riferimenti in SCIBETTA, *op. cit.*, specialm. 493 ss.

(4) La distinzione fra trasporto amichevole e trasporto gratuito risale a Cass. civ., 13 ottobre 1951, n. 2635, in *Foro it.*, 1952, I, 1487 ss.. Sulla questione cfr. per tutti FLAMINI, *Il trasporto amichevole*, Napoli, 1977.